

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA L'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
E
IL COMUNE DI AVIGLIANA
PER LA VALORIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI ITINERARI ALL'INTERNO
DEL PARCO NATURALE LAGHI DI AVIGLIANA

L'anno _____, nella data corrispondente alla sottoscrizione del protocollo, tra i soggetti:

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE, con sede in Salbertrand (TO), Via Fransuà Fontan n. 1 C.F. 94506780017, rappresentato dal Dr. Michele Ottino, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Direttore rappresentante dell'Ente Parco, sulla base delle funzioni attribuite con deliberazione di Consiglio n. 14 del 03.10.2019, di seguito denominato "ENTE PARCO";

Comune di Avigliana, Piazza Conte Rosso 7, C.F. 01655950010, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Andrea Archinà, il quale interviene nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, autorizzato in forza della delibera di C.C. n. 66 del 29/6/2017, tramite il Gruppo Ecovolontari di Avigliana - sottogruppo del Gruppo Comunale Protezione Civile – istituiti con delibera di C.C. n. 29 dell'11/3/2002 e n. 29 del 26/10/2006, rappresentato dal Coordinatore Luciano Balma e dal Referente per la Sentieristica Arnaldo Reviglio;

PREMESSO

- che l'art. 7 della Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19 e s.m.i. tra le finalità delle aree protette inserisce:
 - la promozione della fruizione sociale e sostenibile;
 - l'incentivazione della partecipazione di associazioni al sostegno di azioni volte al raggiungimento delle finalità delle aree protette;
 - la promozione di iniziative di sviluppo di attività compatibili con la conservazione degli ecosistemi naturali;
- che l'Ente Parco individua, all'interno dei propri obiettivi, la valorizzazione, manutenzione e segnalazione della rete escursionistica;
- che l'Ente Parco intende ricercare collaborazioni per la manutenzione ordinaria della rete di sentieri e percorsi, attraverso la stipula di appositi protocolli con Enti, Associazioni e gruppi formalmente costituiti che perseguono fini di tutela ambientale e di promozione e valorizzazione sostenibile del territorio;
- che il Gruppo Ecovolontari ha, tra gli altri compiti, anche quello di provvedere al ripristino e alla manutenzione dei sentieri del territorio;

CONSIDERATO

- che in Avigliana il Gruppo Ecovolontari ha individuato e provveduto alla manutenzione di itinerari inseriti all' interno del Parco Naturale dei Laghi di Avigliana, facente parte dell' Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, quali la Via dei Pellegrini, il Sentiero CAI 150, i Sentieri del Castello, il Sentiero della Palude, i sentieri circumlacuali, altri sentieri collinari, ivi compresi relativi raccordi;
- che la gestione delle Riserve Naturali sopra citate è affidata all'Ente Parco, secondo i disposti della L.R. 19/09 e s.m.i.;
- che i soggetti firmatari del presente protocollo hanno manifestato l'interesse alla valorizzazione ed al mantenimento della percorribilità degli itinerari di che trattasi mediante lavori di sistemazione del tracciato, miglioramento della segnaletica verticale ed orizzontale, monitoraggio periodico e manutenzione ordinaria;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

Oggetto del presente accordo è la collaborazione reciproca tra l'Ente Parco ed il Comune di Avigliana, tramite il Gruppo Ecovolontari, per l'attuazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione e manutenzione degli itinerari che si sviluppano all' interno del Parco Naturale dei Laghi di Avigliana (Via dei Pellegrini, sentieri circumlacuali e collinari e relativi raccordi), tutti ricompresi all' interno del territorio comunale, comprendenti anche:

- 1) la realizzazione ed installazione dei pannelli informativi lungo gli itinerari ;
- 2) il monitoraggio periodico delle condizioni degli itinerari;
- 3) la manutenzione dei segnavia orizzontali ed il presidio della segnaletica verticale con segnalazione al Parco e al Comune di eventuali danni riscontrati alla segnaletica stessa;
- 4) l'attivazione delle operazioni finalizzate alla registrazione dell'itinerario nella RPE, in base alle indicazioni tecniche regionali.

Le parti s'impegnano, altresì:

- 1) al continuo e reciproco aggiornamento in merito ai problemi legati alla frequentazione e alla fruizione escursionistica dei percorsi e delle aree attraversate dai medesimi;
- 3) a promuovere, in occasione delle attività di valorizzazione e mantenimento della rete escursionistica locale, la partecipazione e il coinvolgimento di volontari, appassionati, giovani e associazioni locali, con l'obiettivo della migliore valorizzazione delle risorse sociali disponibili e sensibili al tema della fruizione sostenibile dei territori protetti,
- 4) ad evidenziare chiaramente la reciproca collaborazione, attraverso l'uso del marchio-logo di entrambe le parti nel materiale promo-pubblicitario eventualmente prodotto per la divulgazione delle iniziative concordate.

Il Comune di Avigliana ed il Gruppo Ecovolontari prendono atto che, in nessun caso, il presente accordo garantirà un diritto di esclusiva, per le proprie componenti, in ordine alle attività previste.

Art. 2 – Campi di attività e tipologia interventi

Con riferimento alle attività indicate all'art. 1, per tutta la durata del presente accordo, Il Comune tramite il Gruppo Ecovolontari e l'Ente Parco concorderanno le iniziative periodiche ed eventuali progetti, secondo quanto di seguito delineato.

Il Gruppo Ecovolontari s'impegna, nei limiti delle disponibilità dei volontari partecipanti all'iniziativa, alla manutenzione ordinaria annuale dei sentieri escursionistici sopra indicati provvedendo:

- 1) alla verifica dello stato di percorribilità del percorso e dell'efficienza della segnaletica orizzontale e verticale, con sopralluoghi periodici finalizzati alla ricognizione degli interventi manutentivi complessivamente necessari e alla selezione, in collaborazione con gli uffici tecnici del Comune e del Parco, di quelli oggetto dell'attività periodica dei volontari;
- 2) all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria annualmente proposti e concordati con il Comune e con il Parco (previa segnalazione ed acquisizione degli eventuali relativi assensi, qualora necessari in base alla vigente normativa) indicativamente riconducibili a: taglio della vegetazione infestante; spietramento e rimozione di detriti dal piano di calpestio; pulizia di piccoli guadi e canalette di drenaggio; ripristino della sezione del sentiero mediante lavori eseguiti a mano; piccoli interventi di stabilizzazione di gradini in pietra, selciati e muretti; rinnovo della segnaletica orizzontale; eventuale consolidamento di paline di sostegno della segnaletica verticale, eventuale sostituzione di cartelli danneggiati e manutenzione alle attrezzature poste in loco (previo accordo con gli Uffici tecnici dell'Ente Parco e del Comune);
- 3) alla realizzazione delle attività di cui al precedente punto 2) animando, ove possibile, giornate di volontariato ambientale, che possano coinvolgere la più ampia pluralità di soggetti e contribuire a diffondere senso civico e condivisione delle finalità e degli obiettivi dei soggetti promotori.

La manutenzione della segnaletica lungo gli itinerari seguirà i criteri definiti dal Settore Sviluppo Montagna della Regione Piemonte per quanto attiene segnavia e cartelli (tipi, dimensioni, informazioni e colori) interessanti la sentieristica regionale (Rete Percorsi Escursionistici – RPE).

E' facoltà del Gruppo Ecovolontari proporre anche, tra le proprie iniziative periodiche, interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei tracciati, da attuare in collaborazione con l'Ente Parco e con il Comune ed eventualmente con altre associazioni locali.

Detti interventi dovranno essere preventivamente concordati con il Parco e con il Comune, anche nel rispetto delle norme generali di istituzione dell'area protetta e dell'equilibrio tra fruizione e tutela dell'ambiente naturale perseguito dall'Ente Parco.

Art. 3 – Responsabilità, collaborazione tra le parti, persone e mezzi impiegati

I responsabili della realizzazione del presente accordo sono:

- 1) per il Comune di Avigliana, il Sindaco protempore e per il Gruppo Ecovolontari il Coordinatore e il Referente per la sentieristica
- 2) per il Parco Alpi Cozie, il Direttore.

Per l'attuazione delle iniziative concordate fra le parti, il Gruppo Ecovolontari mette a disposizione i propri aderenti e provvede, in autonomia, all'eventuale coinvolgimento, oltre ad essi, di altri appassionati e volontari idonei in relazione alle diverse iniziative. Il Comune provvede in autonomia alla sottoscrizione delle assicurazioni necessarie alla tutela di tutti gli ecovolontari coinvolti nelle iniziative conseguenti al presente accordo e solleva fin d'ora l'Ente Parco da qualsiasi responsabilità derivanti dalle attività svolte da essi.

In linea generale, i materiali e le attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività proposte relative alla manutenzione ordinaria dei percorsi saranno forniti dal Comune e dovranno rispondere alle vigenti normative di sicurezza, essere adeguate al tipo di interventi previsti ed essere affidate a persone in grado di farne un uso corretto, consapevole e in sicurezza. L'Ente Parco potrà partecipare alla fornitura dei materiali occorrenti per l'attuazione delle operazioni di sistemazione degli itinerari, sulla base delle necessità individuate di concerto fra il Gruppo Ecovolontari ed i Servizio Tecnico dell'Ente Parco e del Comune .

Art. 4 – Modalità di attuazione e impegni delle parti

L'attuazione della presente Convenzione avverrà attraverso la presentazione di proposte/piani di interventi periodici redatti a seguito dell'attività di monitoraggio del percorso.

Le proposte consisteranno in una relazione (eventualmente accompagnata da documentazione fotografica), che - a partire da quanto noto, rilevato sul campo ed eventualmente valutato nel gruppo di lavoro - descriva gli interventi necessari rilevati dal Gruppo Ecovolontari e l'operatività ipotizzata (azioni previste, data/periodo di esecuzione, numero presunto di volontari coinvolti, mezzi e materiali necessari, ecc...).

In sede di proposta, il Gruppo Ecovolontari potrà richiedere la collaborazione del Parco e del Comune per quanto attiene, a titolo di esempio, l'effettuazione di sopralluoghi e lavori congiunti, il coordinamento della comunicazione delle iniziative e un eventuale ausilio finanziario a rimborso delle spese vive derivanti dalle attività ipotizzate (costi di materiale e attrezzature...).

Il Responsabile dell'ufficio tecnico ed il Direttore dell'Ente Parco, di concerto con l'ufficio tecnico comunale, approveranno le proposte dal Gruppo Ecovolontari, stabilendo se del caso, il contributo pratico e/o economico degli Enti stessi in esecuzione degli indirizzi dell'Amministrazione assunti in sede di programmazione annuale delle risorse umane e di quelle finanziarie e in ragione delle iniziative effettivamente condivise.

L'Ente Parco monitora l'attuazione della presente convenzione e verifica la conforme esecuzione delle iniziative approvate attraverso i servizi tecnici ed il settore di vigilanza dell'Ente.

Art. 5 – Rendicontazione

E' richiesta una relazione di rendicontazione annuale, da redigere a cura del Gruppo Ecovolontari entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, delle attività realizzate nell'ambito del presente protocollo, da trasmettere al protocollo dell'Ente Parco all'indirizzo segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it.

Art. 6 – Durata ed efficacia

La durata del presente protocollo d'intesa è fissata in anni cinque a decorrere dalla sua approvazione, con tacito rinnovo salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi almeno 6 mesi prima della scadenza.

Art. 7 – Controversie

Per qualsiasi controversia in ordine all'applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Torino.

Art. 8 - Risoluzione

La risoluzione del presente protocollo potrà avvenire nei limiti delle norme del Codice Civile e previa comunicazione scritta da far pervenire alla parte interessata.

Art. 9 -Trattamento dei dati

I dati del Gruppo Ecovolontari e del Comune saranno utilizzati dall'Ente Parco soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. Il titolare del trattamento dei dati è l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie ed il Responsabile è il Direttore dell'Ente medesimo. Il Gruppo Ecovolontari è tenuto al rispetto della normativa in materia di tutela della privacy in relazione ai dati personali trattati dall'Ente Parco e di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività definite dal protocollo.

Art. 10 - Oneri Fiscali

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

All'atto dell'eventuale registrazione, le spese correlate saranno suddivise equamente fra le parti.

Art. 11 - Norma Finale

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto, si rinvia alle norme del Codice Civile e a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente protocollo, costituito da n. 11 articoli, viene letto, approvato specificatamente e sottoscritto dalle parti, in segno di accettazione e di conferma.

Per il Comune di Avigliana

Il Sindaco Andrea Archinà

Per il Gruppo Ecovolontari di Avigliana
Il Coordinatore Luciano Balma

Il Responsabile Settore Sentieristica Arnaldo Reviglio

Per l'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie

Il Direttore Michele Ottino